



CITTÀ DI CROTONE

IL SINDACO

ORDINANZA N. 1196 del 30/12/2022

Oggetto: Festeggiamenti per l'arrivo del nuovo anno. Divieto di vendita di alcolici e divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine con obbligo della mescita di bevande in bicchieri di plastica o carta a perdere.

Premesso che

- è tradizione dei cittadini festeggiare l'arrivo del nuovo anno per le strade cittadine, anche in virtù delle iniziative messe in campo dall'amministrazione comunale per la serata del 31 dicembre 2022 nell'ambito della programmazione degli eventi promossi dall'Amministrazione Comunale per le festività natalizie;

- che, per i suddetti motivi, in occasione dei festeggiamenti per la notte di Capodanno 31 Dicembre 2022 - 1 Gennaio 2023, si prevede un notevole afflusso di persone nel contesto di Piazza Pitagora, il corso di Via Vittorio Veneto, sul lungomare e nelle vie adiacenti i predetti luoghi ;

Rilevato

- che, in tale occasione, i numerosi avventori sono soliti acquistare bevande da consumare in strada, abbandonare spesso i relativi contenitori di vetro e le lattine su area pubblica, determinando l'incontrollata diffusione di materiali che deturpano il territorio, e il degrado;

- che, peraltro, l'utilizzo improprio di tali contenitori può potenzialmente rappresentare un pericolo per la sicurezza e l'incolumità pubblica, in quanto possono costituire oggetti contundenti atti ad offendere;

Atteso che per le considerazioni relative all'ordine e sicurezza pubblica, pertanto, si rende opportuno stabilire il divieto di vendita di alcolici e divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine con obbligo della mescita di bevande in bicchieri di plastica o carta a perdere da osservare su tutto il territorio comunale dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2022 e fino alle ore 6:00 del 1 Gennaio 2023;

Dato atto che l'art. 50, comma 7 bis del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, come modificato dal D.L. 20.02.2017 n. 14, convertito con modificazioni dalla L. 18.04.2017 n. 48, riconosce al Sindaco, quale rappresentante della comunità locale, il potere di adottare limitazioni in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche, al fine di assicurare la tutela della tranquillità e del riposo dei residenti nonché dell'ambiente e del patrimonio culturale in determinate aree delle città interessate da afflusso particolarmente rilevante di persone, anche in relazione allo svolgimento di specifici eventi;

Visto l'istruttoria svolta dal Servizio 8.1 Attività Produttive;

Visti

- il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, approvato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, con particolare riferimento ai Capi III "Delle autorizzazioni di polizia" e IV "Dell'inosservanza degli ordini delle autorità di pubblica sicurezza e delle contravvenzioni";
- la Legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'art. 7 bis del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, che stabilisce le sanzioni per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti e delle Ordinanze comunali;
- l'art. 50 del D.Lgs n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 616/1977;

ORDINA

dalle ore 22:00 del 31 dicembre 2022 e fino alle ore 6:00 del 1 Gennaio 2023 di disporre il divieto di vendita di alcolici e divieto di vendita per asporto di bevande di qualsiasi genere in contenitori di vetro e lattine con obbligo della miscita di bevande in bicchieri di plastica o carta a perdere, **su tutto il territorio comunale**

AVVERTE

che l'inosservanza della presente Ordinanza, comporterà l'applicazione delle sanzioni previste dalle leggi in materia, nonché l'adozione di ulteriori provvedimenti che possono comportare la sospensione dell'autorizzazione amministrativa e la chiusura del locale;

DISPONE

che la presente ordinanza

- sia trasmessa per quanto di competenza:

alla Questura di Crotona ;

al Comando Provinciale dei Carabinieri;

al Comando Provinciale della Guardia di Finanza;

alla Polizia Municipale di Crotona ;

- resti in pubblicazione all'Albo Pretorio informatico del Comune e sul sito web istituzionale per 8 giorni consecutivi.

INFORMA CHE

avverso la presente ordinanza è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale di Catanzaro entro il termine di 60 giorni ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro il termine di 120 giorni decorrenti dalla notifica o dalla piena conoscenza del presente provvedimento.

Responsabile del procedimento

f.to Avv. Francesco Marano

Il Sindaco

f.to Ing. Vincenzo Voce

firme autografe sostituite a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.Lgs. n. 39/1993

